



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 39 DEL 22-03-2018

OGGETTO: LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA. PROSECUZIONE NELL'ANNO 2018 IN FORMA OBBLIGATORIA DEL PIANO DI PROFILASSI E DI CONTROLLO DEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

Vista l'O.M 15 luglio 1982 con la quale sono state dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.P.V., approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il D.M. 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli
DPGR N. 39 DEL 22-03-2018

allevamento bovini dalla leucosi enzootica e tutte le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996 n. 358 avente per oggetto: "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della Leucosi bovina enzootica";

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Visto il D.lvo 22 maggio 1999, n. 196;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502;

Vista la L.R. 1.4.2005, n. 9 di riordino del S.S.R., e ss.mm.ii;

Visto l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanze e il Presidente della Regione Molise, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con delibera di G.R. n. 62 del 30.3.2007, relativo al Piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2005, n. 311 e relativi atti conseguenti;

Vista l'O.M. del 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Commissario ad Acta n. 29 del 18 settembre 2013 avente per oggetto: "*Piano di controllo regionale integrato – manuale operativo per le attività pianificate di Sanità Animale. Modifiche e integrazioni*";

Vista la Decisione 2017/1910/UE inerente la dichiarazione dello status dell'Italia di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e le relative Linee Guida Ministeriali inviate con nota n. 29776-22/12/2017 DGSAF.MDS-P;

Attesa la necessità di mantenere lo stato sanitario conseguito di territorio ufficialmente indenne nei confronti della leucosi bovina enzootica su tutto il territorio regionale;

Riconosciuta la necessità di proseguire nell'anno 2018 l'azione di profilassi degli allevamenti bovini e bufalini nei confronti della leucosi bovina enzootica ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate secondo le Linee Guida Nazionali;

D E C R E T A

Art. 1 Le operazioni di sorveglianza, tramite monitoraggio sierologico, della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini in forma obbligatoria sul territorio regionale per l'anno 2018, con l'obiettivo di mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente indenne;

Art. 2 Le operazioni di profilassi devono essere eseguite a cura dei Servizi Veterinari dell'A.S.Re.M., secondo le Linee Guida Ministeriali emanate di concerto con il Centro Nazionale di Referenza - IZSUM e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/99 all'allegato D cap.I , punto F, su tutti i bovini di età superiore a 24 mesi durante i primi cinque anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica;

Art. 3 Il calendario di controlli che prevede il monitoraggio sierologico del 20% delle aziende su base annuale, considerando la normale dinamica che caratterizza gli allevamenti bovini e bufalini è stabilito secondo i criteri riportati nell'Allegato A;

Art. 3 Le operazioni di cui al precedente articolo 2) rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al richiamato D.P.C.M. e impegnano il Direttore Generale dell'A.S.Re.M., il Direttore del Dipartimento di

Prevenzione dell'A.S.Re.M. e il Direttore UU.OO.CC. Sanità Animale dell'A.S.Re.M. a perseguire gli obiettivi sanitari e di profilassi di cui alle leggi citate in premessa e, nel caso specifico, sono finalizzate a confermare la regione Molise quale territorio di regione Ufficialmente Indenne da Leucosi Bovina Enzootica, di cui alla Decisione 2017/1910/UE;

Art. 4 Ai fini di un più razionale ed efficiente utilizzo del personale veterinario dipendente, ed ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Rientro citato in premessa, il Direttore Generale dell'A.S.Re.M., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.Re.M. e il Direttore della U.O.C. di Sanità Animale dell'A.S.Re.M provvederanno ad emettere idonee disposizioni;

Art. 5 Il Direttore Generale dell'A.S.Re.M., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.Re.M., il Direttore U.O.C. di Sanità Animale dell'A.S.Re.M e gli Agenti tutti della Forza Pubblica, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto e dell'attuazione delle misure di Polizia Veterinaria che vi sono connesse.

Art. 6 I contravventori al presente decreto saranno puniti a termine di legge.

Art. 7 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e nel sito *web* istituzionale dell'Amministrazione regionale e della ASReM.

ALLEGATO 1)

Al D.P.G.R. che precede, avente ad oggetto: Leucosi bovina enzootica. Prosecuzione nell'anno 2018 in forma obbligatoria del piano di profilassi e di controllo degli allevamenti bovini e bufalini.

Lettera A)

Le attività previste dal piano, devono consentire la verifica ed il controllo periodico delle qualifiche sanitarie possedute degli allevamenti su base regionale nonché la verifica dei risultati delle attività di sorveglianza.

Il controllo comprende il monitoraggio sierologico di tutti i bovini e bufalini di età superiore a 24 mesi e articolato su base quinquennale prevede il monitoraggio sierologico del 20% delle aziende su base annuale secondo i seguenti criteri di seguito elencati e gestito tramite il Sistema "SANAN":

∅ **classe di consistenza:** numero di capi >24 mesi presenti in azienda;

∅ **classi di movimento:** numero di movimenti effettuati sulla base dell'anno precedente.

Tutte le attività relative al piano di sorveglianza della LEB dovranno essere rendicontate sul sistema informativo SANAN nel portale VETINFO.

Le indagini epidemiologiche e le notifiche di sospetto, conferma e estinzione del focolaio dovranno invece essere inserite nel SIMAN rispettando le linee guida ministeriali trasmesse con nota DGSAF n° 0028391 del 11/12/2017.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
PASQUALE PIZZUTO

VISTO DI LEGITTIMITA'
SERVIZIO PREVENZIONE,
VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE
IL DIRETTORE

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI E
GLI OBIETTIVI DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA
SALUTE
IL DIRETTORE

MICHELE COLITTI

LOLITA GALLO

ALLEGATI	N. 0
----------	------

Campobasso, 22-03-2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.